

| TESTO ORIGINALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TESTO CON MODIFICHE<br>IN GRASSETTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p style="text-align: center;"><b>TITOLO III</b><br/><b><u>NETTEZZA E DECORO DELL'ABITATO</u></b></p> <p>ART. 12 – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE</p> <p>1. Tutte le aree pubbliche o aperte al pubblico, i luoghi soggetti a servitù di pubblico passaggio o comunque in vista al pubblico, devono essere costantemente tenute pulite e sgombre da qualsiasi materiale.</p> <p>2. A tale scopo è pertanto vietato imbrattare o lordare il suolo pubblico, gettarvi, depositarvi o lasciarvi cadere o colare, in qualsiasi ora del giorno e della notte, immondizia, acqua , rottami, animali morti, avanzi di verdura e frutta in genere, carta o piccoli oggetti, mozziconi di sigarette o qualsiasi altro rifiuto o sostanza solida o liquida che ingombri, occupi o lordi il suolo pubblico o ne infastidisca o danneggi gli utenti.</p> <p>3. La violazione alle disposizioni di cui sopra comporta una sanzione amministrativa pecuniaria di € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.</p> <p>Se l'ingombro è tale da costituire "discarica" si applicano le disposizioni del D.Lgs. 03/04/2006 n°152.</p> | <p style="text-align: center;"><b>TITOLO III</b><br/><b><u>NETTEZZA E DECORO DELL'ABITATO</u></b></p> <p>ART. 12 – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE</p> <p>1. Tutte le aree pubbliche o aperte al pubblico, i luoghi soggetti a servitù di pubblico passaggio o comunque in vista al pubblico, devono essere costantemente tenute pulite e sgombre da qualsiasi materiale.</p> <p>2. A tale scopo è pertanto vietato imbrattare o lordare il suolo pubblico, gettarvi, depositarvi o lasciarvi cadere o colare, in qualsiasi ora del giorno e della notte, immondizia, acqua , rottami, animali morti, avanzi di verdura e frutta in genere o qualsiasi altro rifiuto anche di piccolissime dimensioni quali o sostanza solida o liquida che ingombri, occupi o lordi il suolo pubblico o ne infastidisca o danneggi gli utenti.</p> <p><b>2 bis. E' vietato gettare sul suolo, nelle acque, nelle caditoie e negli scarichi i rifiuti di piccolissime dimensioni, quali scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare.</b></p> <p><b>2 ter. E' vietato gettare sul suolo, nelle acque, nelle caditoie e negli scarichi i mozziconi di prodotti da fumo.</b></p> <p>3. La violazione alle disposizioni di cui ai commi 1) e 2) comporta una sanzione amministrativa pecuniaria di <b>€ 300,00</b> e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.</p> <p>Se l'ingombro è tale da costituire "discarica" si applicano le disposizioni del D.Lgs. 03/04/2006 n°152.</p> <p>4. La violazione alle disposizioni di cui al comma 2 bis) comporta una sanzione amministrativa pecuniaria di <b>€ 50,00</b> e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.</p> <p>5. La violazione alle disposizioni di cui al comma 2 ter) comporta una sanzione amministrativa pecuniaria di <b>€ 100,00</b> e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.</p> |
| <p>ART. 17 – RIMOZIONE DI IMMONDIZIE DOMESTICHE</p> <p>1. E' rigorosamente vietato collocare o lasciare in vista del pubblico, sulla soglia d'ingresso degli stabili o nelle loro adiacenze, cassette, pattumiere o altri recipienti contenenti rifiuti domestici, che non siano ben chiusi in modo da impedire esalazioni e il contatto con animali ed insetti.</p> <p>2. I recipienti chiusi contenenti rifiuti domestici potranno essere collocati presso gli accessi degli edifici sulle vie e piazze in cui viene effettuato il</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>ART. 17 – RIMOZIONE DI IMMONDIZIE DOMESTICHE</p> <p>1. E' rigorosamente vietato collocare o lasciare in vista del pubblico, sulla soglia d'ingresso degli stabili o nelle loro adiacenze, cassette, pattumiere o altri recipienti contenenti rifiuti domestici, che non siano ben chiusi in modo da impedire esalazioni e il contatto con animali ed insetti.</p> <p>2. I recipienti chiusi contenenti rifiuti domestici potranno essere collocati presso gli accessi degli edifici sulle vie e piazze in cui viene effettuato il</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

servizio di raccolta differenziata porta a porta dalle ore 20,00 del giorno antecedente a quello previsto per la raccolta.

3. I recipienti e le pattumiere devono essere esposti in condizioni tali da evitare di essere lordi ed indecenti, e devono essere ritirati successivamente alla raccolta o comunque entro le ore 20,00 del giorno stesso.

4. E' altresì vietato rovistare e prelevare rifiuti dalle pubbliche strade, da altri luoghi pubblici o dal Centro di Conferimento Comunale.

5. I rifiuti devono essere differenziati per la raccolta in ottemperanza alle disposizioni impartite dal Gestore del Servizio.

6. I rifiuti domestici che non rientrano nella fattispecie compresa nella raccolta porta a porta, devono essere conferiti negli appositi container presso il Centro di Conferimento Comunale nei giorni ed orari previsti.

7. Non si possono depositare rifiuti domestici nei cestini portarifiuti posti lungo le strade e nei cassonetti a servizio del Cimitero Comunale.

8. Le violazioni alle disposizioni di cui ai commi 1) 2) 3) 4) e 5) sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di € 50,00.

9. Le violazioni alle disposizioni di cui ai commi 6) e 7) sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di € 300,00.

#### ART. 19 - SGOMBERO NEVE E RIMOZIONE GHIACCIO

1. I proprietari o gli amministratori o i conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, durante o a seguito di nevicate hanno l'obbligo, al fine di tutelare la incolumità delle persone, di sgomberare dalla neve e dal ghiaccio i tratti di marciapiede e/o spazi analoghi ed i passaggi pedonali prospicienti l'ingresso degli edifici e dei negozi o provvedere con idoneo materiale ad eliminare il pericolo.

2. Gli stessi devono provvedere che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formati sulle gronde, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su suolo pubblico, onde evitare pregiudizi alla incolumità delle persone e danni alle cose.

3. La neve deve essere ammassata ai margini dei marciapiedi. E' vietato gettare acqua che possa congelarsi sui marciapiedi o sulle strade antistanti le proprie abitazioni.

4. La neve ammassata non deve essere successivamente sparsa su suolo pubblico.

5. E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti

servizio di raccolta differenziata porta a porta dalle ore 20,00 del giorno antecedente a quello previsto per la raccolta.

3. I recipienti e le pattumiere devono essere esposti in condizioni tali da evitare di essere lordi ed indecenti, e devono essere ritirati successivamente alla raccolta o comunque entro le ore 20,00 del giorno stesso.

4. E' altresì vietato rovistare e prelevare rifiuti dalle pubbliche strade, da altri luoghi pubblici o dal Centro di Conferimento Comunale.

5. I rifiuti devono essere differenziati per la raccolta in ottemperanza alle disposizioni impartite dal Gestore del Servizio. **I sacchi e i contenitori non possono essere collocati davanti alle altrui proprietà.**

6. I rifiuti domestici che non rientrano nella fattispecie compresa nella raccolta porta a porta, devono essere conferiti negli appositi container presso il Centro di Conferimento Comunale nei giorni ed orari previsti.

7. Non si possono depositare rifiuti domestici nei cestini portarifiuti posti lungo le strade e nei cassonetti a servizio del Cimitero Comunale. **Non si possono gettare rifiuti nelle caditoie fognarie.**

8. Le violazioni alle disposizioni di cui ai commi 1) 2) 3) e 4) e 5) sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di € 50,00.

9. Le violazioni alle disposizioni di cui ai commi 5), 6) e 7) sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di € 300,00.

#### ART. 19 - SGOMBERO NEVE E RIMOZIONE GHIACCIO

1. I proprietari o gli amministratori o i conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, durante o a seguito di nevicate hanno l'obbligo, al fine di tutelare la incolumità delle persone, di sgomberare dalla neve e dal ghiaccio i tratti di marciapiede e/o spazi pubblici analoghi **per tutta la lunghezza del fabbricato o recinzione e per la profondità di almeno 1 metro, nonché** ed i passaggi pedonali prospicienti l'ingresso degli edifici e dei negozi o provvedere con idoneo materiale ad eliminare il pericolo.

2. Gli stessi devono provvedere che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formati sulle gronde, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su suolo pubblico, onde evitare pregiudizi alla incolumità delle persone e danni alle cose.

3. La neve deve essere ammassata ai margini dei marciapiedi. E' vietato gettare acqua che possa congelarsi sui marciapiedi o sulle strade antistanti le proprie abitazioni.

4. La neve ammassata non deve essere successivamente sparsa su suolo pubblico.

5. E' fatto obbligo ai proprietari o

opportunamente disposti.

6. Le violazioni alle disposizioni del presente articolo comportano una sanzione amministrativa pecuniaria di € 100,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

#### ART. 23 – PULIZIA E MANTENIMENTO DI TERRENI E PERTINENZE

1. I possessori di terreni incolti, giardini ed aree pertinenziali ad edifici, situati nel territorio comunale sono tenuti a provvedere al taglio regolare dell'erba e degli arbusti ed al mantenimento dei propri possedimenti in buone condizioni igieniche al fine di evitare molestie al vicinato e condizioni di pericolo per la salute pubblica, causate dalla presenza di graminacee ed in particolare dalla *Ambrosia Artemisiifolia*.

2. A tal proposito, per una corretta applicazione di quanto citato al comma 1) si ritiene opportuno osservare la frequenza degli sfalci rispettando le seguenti scadenze: entro il 20 maggio, entro il 20 giugno, entro il 20 luglio ed entro il 20 agosto salvo particolari situazioni che saranno valutate e segnalate dagli Uffici Comunali competenti.

3. I residui degli sfalci devono essere rimossi e debitamente smaltiti a cura dei soggetti di cui al precedente comma 1) nell'apposito container ubicato presso il Centro di Conferimento Comunale.

4. Le violazioni alle disposizioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa pecuniaria di € 250,00.

5. La violazione comporta, inoltre, la sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi che, ove non eseguito entro 7 giorni, verrà effettuato a cura del Comune ed a spese del proprietario. In caso di comproprietà, la sanzione verrà applicata singolarmente ad ogni proprietario, indipendentemente dalla quota di possesso, salvo che vi sia reale prova della dissociazione del singolo dalla volontà della maggioranza.

#### ART. 25 - RAMI E SIEPI

1. I rami e le siepi che sporgono su area pubblica da proprietà private devono essere potati ogni qualvolta si crei una situazione di pericolo o intralcio, a cura dei proprietari o locatari.

2. Non sono ammesse sporgenze di rami al di sopra del marciapiede e della carreggiata.

3. Le foglie, i rami e comunque i residui delle potature devono essere rimossi e debitamente smaltiti a cura dei soggetti di cui al comma 1)

amministratori o conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.

6. Le violazioni alle disposizioni del presente articolo comportano una sanzione amministrativa pecuniaria di € 100,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

#### ART. 23 – PULIZIA E MANTENIMENTO DI TERRENI E PERTINENZE

1. I possessori di terreni incolti, giardini ed aree pertinenziali ad edifici, situati nel territorio comunale sono tenuti a provvedere al taglio regolare dell'erba e degli arbusti ed al mantenimento dei propri possedimenti in buone condizioni igieniche al fine di evitare molestie al vicinato e condizioni di pericolo per la salute pubblica, causate dalla presenza di graminacee ed in particolare dalla *Ambrosia Artemisiifolia*.

2. A tal proposito, per una corretta applicazione di quanto citato al comma 1) si ritiene opportuno osservare la frequenza degli sfalci rispettando le seguenti scadenze: entro il 20 maggio, entro il 20 giugno, entro il 20 luglio ed entro il 20 agosto salvo particolari situazioni che saranno valutate e segnalate dagli Uffici Comunali competenti.

3. I residui degli sfalci devono essere rimossi e debitamente smaltiti a cura dei soggetti di cui al precedente comma 1) **esclusivamente** nell'apposito container ubicato presso il Centro di Conferimento Comunale.

4. Le violazioni alle disposizioni di cui ai commi precedenti **1) e 2)** comportano una sanzione amministrativa pecuniaria di € 250,00. **Le violazioni alle disposizioni di cui al comma 3) comportano una sanzione di € 300,00.**

5. La violazione comporta, inoltre, la sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi che, ove non eseguito entro 7 giorni, verrà effettuato a cura del Comune ed a spese del proprietario. In caso di comproprietà, la sanzione verrà applicata singolarmente ad ogni proprietario, indipendentemente dalla quota di possesso, salvo che vi sia reale prova della dissociazione del singolo dalla volontà della maggioranza.

#### ART. 25 - RAMI E SIEPI

1. I rami e le siepi che sporgono su area pubblica da proprietà private devono essere potati ogni qualvolta si crei una situazione di pericolo o intralcio, a cura dei proprietari o locatari.

2. Non sono ammesse sporgenze di rami al di sopra del marciapiede e della carreggiata.

**2 bis. Gli alberi e le siepi nelle private proprietà devono essere piantumati nelle modalità e distanze previste dal Codice Civile: i rami**

nell'apposito container ubicato presso il Centro di Conferimento Comunale.

4. Le violazioni alle disposizioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa pecuniaria di € 100,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

#### **TITOLO IV** **TUTELA AMBIENTALE E QUIETE** **PUBBLICA**

##### **ART. 33 - STRUMENTI MUSICALI, RADIO, JUKE-BOX ED AVVENTORI DI PUBBLICI ESERCIZI**

1. I titolari delle licenze prescritte dalle leggi di pubblica sicurezza per l'esercizio delle attività di pubblico spettacolo o di pubblico trattenimento e i titolari degli esercizi pubblici di somministrazione devono assicurare che i locali nei quali si svolge l'attività siano strutturati in modo tale da non consentire a suoni e rumori di essere uditi all'esterno.

2. Dalle ore 22,00 è vietato praticare attività ludiche rumorose, cantare o urlare, o proseguire manifestazioni sonore salvo nel caso di espressa autorizzazione in deroga da parte dell'Autorità Comunale.

3. Ai soggetti di cui al comma 1 è fatto obbligo di vigilare affinché all'uscita dai locali e nelle pertinenze, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica anche allertando la Forza Pubblica affinché gli stessi vengano allontanati.

4. Qualsiasi forma di pubblicità sonora è subordinata al preventivo permesso del Sindaco, impregiudicata da corresponsione del relativo tributo. E' vietata la pubblicità sonora in prossimità di tutti gli edifici pubblici. E' altresì vietata prima delle ore 09,00, dalle ore 12,00 alle ore 16,00 e dopo le ore 20,00. Essa deve comunque essere eseguita in modo tale da non turbare la pubblica quiete. In tutti i casi, la pubblicità fonica non deve superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dalla Legislazione Nazionale in materia.

5. Le violazioni alle disposizioni del presente articolo comportano una sanzione amministrativa pecuniaria di € 300,00 ed il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente le emissioni sonore e le attività non consentite.

**devono essere mantenuti in modo tale da non invadere le altrui proprietà e le siepi non possono superare l'altezza di mt.2,50**

3. Le foglie, i rami e comunque i residui delle potature devono essere rimossi e debitamente smaltiti a cura dei soggetti di cui al comma 1) **esclusivamente** nell'apposito container ubicato presso il Centro di Conferimento Comunale.

4. Le violazioni alle disposizioni di cui ai commi precedenti **al comma 1) e 2)** comportano una sanzione amministrativa pecuniaria di € 100,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

**5. Le violazioni alle disposizioni di cui al comma 3) comportano una sanzione di € 300,00.**

#### **TITOLO IV** **TUTELA AMBIENTALE E QUIETE** **PUBBLICA**

##### **ART. 33 - STRUMENTI INTRATTENIMENTI MUSICALI, RADIO JUKE-BOX ED AVVENTORI DI PUBBLICI ESERCIZI**

1. I titolari delle licenze prescritte dalle leggi di pubblica sicurezza per l'esercizio delle attività di pubblico spettacolo o di pubblico trattenimento e i titolari degli esercizi pubblici di somministrazione devono assicurare che i locali nei quali si svolge l'attività siano strutturati in modo tale da non consentire a suoni e rumori di essere uditi all'esterno.

2. Dalle ore 22,00 è vietato praticare attività ludiche rumorose, cantare o urlare, o proseguire manifestazioni sonore salvo nel caso di espressa autorizzazione in deroga **per iscritto** da parte dell'Autorità Comunale **nel rispetto di quanto disposto dal Piano di Classificazione Acustica del Territorio, delle normative nazionali in materia e delle disposizioni del Codice Civile.**

3. Ai soggetti di cui al comma 1 è fatto obbligo di vigilare affinché all'uscita dai locali e nelle pertinenze, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica, **di cui al precedente art.32 c.1°**, anche allertando la Forza Pubblica affinché gli stessi vengano allontanati.

~~4. Qualsiasi forma di pubblicità sonora è subordinata al preventivo permesso del Sindaco, impregiudicata da corresponsione del relativo tributo. E' vietata la pubblicità sonora in prossimità di tutti gli edifici pubblici. E' altresì vietata prima delle ore 09,00, dalle ore 12,00 alle ore 16,00 e dopo le ore 20,00. Essa deve comunque essere eseguita in modo tale da non turbare la pubblica quiete. In tutti i casi, la pubblicità fonica non deve superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dalla Legislazione Nazionale in materia~~

5. Le violazioni alle disposizioni del presente

ART. 35 - FUNZIONAMENTO DI APPARECCHI IN CASE DI ABITAZIONE

1. E' consentito usare apparecchi per uso domestico e piccoli lavori casalinghi, come lucidatrici, aspirapolvere, macchine da cucire, simili piccoli utensili ed elettrodomestici in genere negli appartamenti degli edifici destinati ad abitazione civile o loro pertinenze.

2. L'uso di tali apparecchi elettrici e/o meccanici è vietato dalle ore 22,00 alle ore 8,00. In caso di particolare disturbo, tale divieto potrà essere esteso dall'Autorità Comunale anche ad orari diversi.

3. Nei giorni festivi l'uso è vietato prima delle ore 9,00 allorchè rechi disturbo al vicinato.

4. Deve essere prestata particolare cura nell'installazione e nell'uso degli impianti di condizionamento dell'aria in modo da non recare disturbo ai vicini. I condizionatori devono essere installati ad una distanza dalle finestre degli ambienti abitativi di terzi tale da non creare emissioni di aria calda e di rumore, con valori che superino i limiti di emissione previsti dalla normativa vigente. I condizionatori devono essere installati in modo da non creare vibrazioni alle strutture e generare rumore per via solida. L'Amministrazione Comunale ha la facoltà, anche dopo l'installazione, di chiedere idonea documentazione sulle caratteristiche tecniche del condizionatore e la posizione reciproca rispetto alle altre abitazioni, sottoscritta da un tecnico abilitato o rilasciata dalla casa costruttrice del condizionatore al momento dell'acquisto. Ciascun condizionatore deve essere munito di marcatura CE e relativa certificazione di conformità e libretto d'uso e manutenzione da tenere a disposizione per eventuali controlli. I condizionatori devono essere dotati di sistema di raccolta delle acque di scarico in modo da non percolare sulle aree sottostanti.

5. La violazione alle norme del presente articolo, riscontrata su denuncia degli interessati ed accertata, previa diffida, dalle forze di polizia è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di € 100,00 e con la sanzione accessoria dell'interruzione o della rimozione delle cause del disturbo.

articolo comportano una sanzione amministrativa pecuniaria di € 300,00 ed il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente le emissioni sonore e le attività non consentite.

ART. 35 - FUNZIONAMENTO DI APPARECCHI **ELETTRODOMESTICI** ED IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO IN CASE DI ABITAZIONE

1. E' consentito usare apparecchi per uso domestico e piccoli lavori casalinghi, come lucidatrici, aspirapolvere, macchine da cucire, simili piccoli utensili ed elettrodomestici in genere negli appartamenti degli edifici destinati ad abitazione civile o loro pertinenze.

2. L'uso di tali apparecchi elettrici e/o meccanici è vietato dalle ore 22,00 alle ore 8,00. In caso di particolare disturbo **e negli addensamenti residenziali condominiali**, tale divieto potrà essere esteso dall'Autorità Comunale anche ad orari diversi.

3. Nei giorni festivi l'uso è vietato prima delle ore 9,00 allorchè rechi disturbo al vicinato.

4. Deve essere prestata particolare cura nell'installazione e nell'uso degli impianti di condizionamento dell'aria in modo da non recare disturbo ai vicini. I condizionatori devono essere installati ad una distanza dalle finestre degli ambienti abitativi di terzi tale da non creare emissioni di aria calda e di rumore, con valori che superino i limiti di emissione previsti dalla normativa vigente. I condizionatori devono essere installati in modo da non creare vibrazioni alle strutture e generare rumore per via solida. L'Amministrazione Comunale ha la facoltà, anche dopo l'installazione, di chiedere idonea documentazione sulle caratteristiche tecniche del condizionatore e la posizione reciproca rispetto alle altre abitazioni, sottoscritta da un tecnico abilitato o rilasciata dalla casa costruttrice del condizionatore al momento dell'acquisto. Ciascun condizionatore deve essere munito di marcatura CE e relativa certificazione di conformità e libretto d'uso e manutenzione da tenere a disposizione per eventuali controlli. I condizionatori devono essere dotati di sistema di raccolta delle acque di scarico in modo da non percolare sulle aree sottostanti.

5. La violazione alle norme del presente articolo, riscontrata su denuncia degli interessati ed accertata, previa diffida, dalle forze di polizia è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di € 100,00 e con la sanzione accessoria dell'interruzione o della rimozione delle cause del disturbo.

**ART. 36 – ESERCIZIO DI ARTI E MESTIERI RUMOROSI NELLE ABITAZIONI ED ALLARMI ACUSTICI**

1. E' vietato nelle abitazioni private produrre o lasciar produrre rumore o suoni di qualunque specie che possono recare, comunque, disturbo ai vicini.
2. L'uso di strumenti musicali e simili nelle abitazioni private è vietato dalle ore 13,00 alle ore 15,00 e dalle ore 21,00 alle ore 8,00.
3. E' altresì vietato utilizzare tosaerba, macchine da giardino rumorose, compressori, seghe elettriche dalle ore 21,00 alle ore 8,00.
4. Nei giorni festivi l'uso delle attrezzature di cui ai commi 2) e 3) è consentito esclusivamente dalle ore 15,00.
5. I proprietari di immobili ove siano installati sistemi di allarme acustico antifurto, che non possono comunque avere un funzionamento superiore a 3 minuti continuativi ed a 15 minuti complessivi, sono tenuti a fornire all'Ufficio di Polizia Municipale o alla Stazione dei Carabinieri almeno tre nominativi di responsabili dell'ambiente protetto, in grado di intervenire per disinserire l'allarme qualora se ne presentasse la necessità per il malfunzionamento dello stesso o per le altre anomalie arrecanti disturbo al vicinato.
6. I proprietari di veicoli sui quali sia stato installato un dispositivo acustico antifurto devono tarare il medesimo affinché il segnale acustico non superi i limiti fissati dalle disposizioni vigenti. Il segnale non deve comunque superare la durata complessiva di 3 minuti ancorché sia intermittente.
7. I sistemi d'allarme dovranno comunque essere sempre mantenuti in buono stato di funzionamento in modo tale da evitare l'entrata in funzione per difetti o alterazioni di vario tipo.
8. In difetto di comunicazione dei nominativi richiesti, in caso di necessità si provvederà immediatamente a far cessare la turbativa mediante intervento diretto sull'impianto d'allarme, previo accesso forzato ai locali o ai veicoli da parte delle forze di polizia e di personale tecnico, con spese a carico del titolare dell'impianto, salva ed impregiudicata l'azione penale ai sensi dell'art.659 C.P.
9. Le violazioni alle disposizioni di cui ai commi 1) 2) 3) 4) saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di € 100,00 .
10. Le violazioni alle disposizioni di cui ai commi 5) 6) 7) saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di € 300,00 .

**ART. 36 – ESERCIZIO DI ARTI E MESTIERI RUMOROSI NELLE ABITAZIONI ED ALLARMI ACUSTICI**

1. E' vietato nelle abitazioni private produrre o lasciar produrre rumore o suoni di qualunque specie che possono recare, comunque, disturbo ai vicini.
2. L'uso di strumenti musicali e simili nelle abitazioni private è vietato dalle ore 13,00 alle ore 15,00 e dalle ore **19,00** alle ore 8,00. **E' invece sempre vietato l'uso di sistemi di amplificazione sonora.**
- 2 bis. L'uso quotidiano, continuativo o professionale di strumenti musicali da parte di singoli o gruppi è vietato negli orari e nelle modalità di cui al comma 2. Negli addensamenti residenziali condominiali non è consentito senza la preventiva insonorizzazione del locale, la cui certificazione dovrà essere consegnata all'Autorità Comunale in caso di verifica per segnalazioni di disturbo al vicinato.**
3. E' altresì vietato utilizzare tosaerba, macchine da giardino rumorose, compressori, seghe elettriche **dalle ore 13,00 alle ore 15,00** e dalle ore **19,00** alle ore 8,00.
4. Nei giorni festivi l'uso delle attrezzature di cui ai commi 2) e 3) è consentito esclusivamente dalle ore 15,00 **alle ore 19,00.**
5. I proprietari di immobili ove siano installati sistemi di allarme acustico antifurto, che non possono comunque avere un funzionamento superiore a 3 minuti continuativi ed a 15 minuti complessivi, sono tenuti a fornire all'Ufficio di Polizia Municipale o alla Stazione dei Carabinieri almeno tre nominativi di responsabili dell'ambiente protetto, in grado di intervenire per disinserire l'allarme qualora se ne presentasse la necessità per il malfunzionamento dello stesso o per le altre anomalie arrecanti disturbo al vicinato.
6. I proprietari di veicoli sui quali sia stato installato un dispositivo acustico antifurto devono tarare il medesimo affinché il segnale acustico non superi i limiti fissati dalle disposizioni vigenti. Il segnale non deve comunque superare la durata complessiva di 3 minuti ancorché sia intermittente.
7. I sistemi d'allarme dovranno comunque essere sempre mantenuti in buono stato di funzionamento in modo tale da evitare l'entrata in funzione per difetti o alterazioni di vario tipo.
8. In difetto di comunicazione dei nominativi richiesti, in caso di necessità si provvederà immediatamente a far cessare la turbativa mediante intervento diretto sull'impianto d'allarme, previo accesso forzato ai locali o ai veicoli da parte delle forze di polizia e di personale tecnico, con spese a carico del titolare dell'impianto, salva ed impregiudicata l'azione penale ai sensi dell'art.659 C.P.
9. Le violazioni alle disposizioni di cui ai commi 1) 2) 3) 4) saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di € 100,00 .
- 9 bis. Le violazioni alle disposizioni di cui al**

#### ART. 37 - ATTIVITÀ PRODUTTIVE RUMOROSE

1. I macchinari industriali e similari, (motocompressori, gru a torre, gruppi elettrogeni, martelli demolitori, escavatori idraulici, ecc.) dovranno essere utilizzati adottando tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso e dovranno essere conformi, per quanto riguarda le emissioni acustiche, alla vigente legislazione in materia.
2. Nell'esercizio di attività anche in sé non rumorose, delle quali sia tuttavia ammessa l'effettuazione in orario notturno, come ad esempio la panificazione, dovranno essere posti in essere tutti gli accorgimenti per evitare disturbo e/o interruzione del riposo altrui, anche nell'apertura e chiusura di serrande, nella movimentazione di materiali e cose, etc.
3. Per i circoli privati o altre attività di intrattenimento ubicati in edifici comprendenti private abitazioni è vietato l'uso di strumenti musicali, di apparecchi radiotelevisivi e di riproduzione musicale.
4. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa pecuniaria di € 300,00 ed il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente le emissioni sonore, fatta salva l'applicazione della sanzione prevista dell'art. 10, comma 3, della L. 447/95.

#### ART. 38 - CANTIERI EDILI E LAVORI EDILI NELLE PRIVATE ABITAZIONI

1. L'esercizio di mestieri rumorosi all'interno di cantieri edili è vietato nei giorni festivi.
2. E' altresì vietato nei giorni feriali dalle ore 20,00 alle ore 7,00.
3. In caso di cantieri edili o stradali da attivarsi per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici (linee telefoniche, elettriche, condotte fognarie, acqua potabile, gas e simili) ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della

**comma 2 bis) saranno punite con la sanzione amministrativa di € 300,00 oltre all'obbligo di insonorizzazione del locale.**

10. Le violazioni alle disposizioni di cui ai commi 5) 6) 7) saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di € 300,00 .

#### ART. 37 - ATTIVITÀ PRODUTTIVE RUMOROSE

1. I macchinari industriali e similari, (motocompressori, gru a torre, gruppi elettrogeni, martelli demolitori, escavatori idraulici, ecc.) dovranno essere utilizzati adottando tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso e dovranno essere conformi, per quanto riguarda le emissioni acustiche, alla vigente legislazione in materia.
  2. Nell'esercizio di attività anche in sé non rumorose, delle quali sia tuttavia ammessa l'effettuazione in orario notturno, come ad esempio la panificazione, dovranno essere posti in essere tutti gli accorgimenti per evitare disturbo e/o interruzione del riposo altrui, anche nell'apertura e chiusura di serrande, nella movimentazione di materiali e cose, etc.
  3. Per i circoli privati o altre attività di intrattenimento ubicati in edifici comprendenti private abitazioni è vietato l'uso di strumenti musicali, di apparecchi radiotelevisivi e di riproduzione musicale.
- 3 bis. Qualsiasi forma di pubblicità sonora è subordinata al preventivo permesso del Sindaco, e da corresponsione del relativo tributo. E' vietata la pubblicità sonora in prossimità di tutti gli edifici pubblici. E' altresì vietata prima delle ore 09,00, dalle ore 12,00 alle ore 16,00 e dopo le ore 20,00. Essa deve comunque essere eseguita in modo tale da non turbare la pubblica quiete. In tutti i casi, la pubblicità fonica non deve superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dalla Legislazione Nazionale in materia.**
4. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa pecuniaria di € 300,00 ed il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente le emissioni sonore, fatta salva l'applicazione della sanzione prevista dell'art. 10, comma 3, della L. 447/95.

#### ART. 38 - CANTIERI EDILI E LAVORI EDILI NELLE PRIVATE ABITAZIONI

1. L'esercizio di mestieri rumorosi all'interno di cantieri edili è vietato nei giorni festivi.
2. E' altresì vietato nei giorni feriali dalle ore 20,00 alle ore 7,00.
3. In caso di cantieri edili o stradali da attivarsi per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici (linee telefoniche, elettriche, condotte fognarie, acqua potabile, gas e simili) ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della

popolazione, è automaticamente concessa deroga agli orari

4. Le abitazioni all'interno delle quali vengono eseguiti lavori edili e di rifinitura edile sono considerate cantieri e pertanto l'esercizio di mestieri rumorosi è vietato dalle ore 20,00 alle ore 8,00 e nei giorni festivi.

5. I responsabili dei cantieri devono provvedere a mantenere costantemente pulite le strade comunali lungo le quali transitano i mezzi d'opera, mediante spazzamento e rimozione delle polveri e successivo lavaggio della carreggiata. Nell'ipotesi di strade non asfaltate, gli stessi devono porre in atto tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare immissioni di polveri nelle proprietà attigue, mantenendo umida la superficie della carreggiata o stendendo un idoneo strato di misto granulare.

5. La violazione alle disposizioni del presente articolo, riscontrate su denuncia degli interessati ed accertate, previa diffida, da parte delle forze di polizia, è punita con sanzione amministrativa pecuniaria di € 300,00

## **TITOLO V**

### **ANIMALI DA AFFEZIONE**

#### ***Capo III – Doveri dei proprietari di animali da affezione***

##### **ART. 55 - NORME DI COMPORTAMENTO**

1. Sulle pubbliche vie e negli altri luoghi aperti al pubblico i cani devono essere condotti al guinzaglio di lunghezza non superiore a mt. 1,50, oppure essere muniti di museruola idonea ad impedire offese ai passanti, fermo restando il divieto assoluto di introdurre i cani nei luoghi di pubblico divertimento, negli esercizi pubblici ed in quelli commerciali.

2. Sui mezzi di trasporto pubblico i cani possono essere condotti soltanto se muniti di museruola e guinzaglio ed in modo da non recare molestia agli altri viaggiatori.

3. Resta, comunque, fermo il divieto di introdurre cani o altri animali nei parchi, aree verdi pubbliche e in tutti quei luoghi in cui vige il divieto segnalato da apposito cartello.

4. Possono essere tenuti senza guinzaglio e museruola i cani da guardia soltanto entro i limiti dei luoghi da sorvegliare, purché non aperti al pubblico. Nelle aree private, nei cortili o in luoghi soggetti a pubblica servitù, i cani devono essere tenuti in modo da non nuocere alle persone o agli animali,

popolazione, è automaticamente concessa deroga agli orari

4. Le abitazioni all'interno delle quali vengono eseguiti lavori edili e di rifinitura edile sono considerate cantieri e pertanto l'esercizio di mestieri rumorosi è vietato dalle ore 20,00 alle ore 8,00 e nei giorni festivi.

**4 bis. Nell'ambito di addensamenti residenziali condominiali, i lavori di cui al comma 4) sono vietati dalle ore 12,00 alle ore 14,00 e dalle ore 19,00 alle ore 8,00 dei giorni feriali. Sono sempre vietati nei giorni festivi.**

5. I responsabili dei cantieri devono provvedere a mantenere costantemente pulite le strade comunali lungo le quali transitano i mezzi d'opera, mediante spazzamento e rimozione delle polveri e successivo lavaggio della carreggiata. Nell'ipotesi di strade non asfaltate, gli stessi devono porre in atto tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare immissioni di polveri nelle proprietà attigue, mantenendo umida la superficie della carreggiata o stendendo un idoneo strato di misto granulare.

5. La violazione alle disposizioni del presente articolo, riscontrate su denuncia degli interessati ed accertate, previa diffida, da parte delle forze di polizia, è punita con sanzione amministrativa pecuniaria di € 300,00

## **TITOLO V**

### **ANIMALI DA AFFEZIONE**

#### ***Capo III – Doveri dei proprietari di animali da affezione***

##### **ART. 55 - NORME DI COMPORTAMENTO**

1. Sulle pubbliche vie e negli altri luoghi aperti al pubblico i cani devono essere condotti al guinzaglio di lunghezza non superiore a mt. 1,50, ~~oppure ed essere muniti di museruola idonea ad impedire offese ai passanti~~ **che dovrà essere indossata in ogni situazione ove esistano rischi per persone ed animali, o su specifica richiesta delle Autorità competenti o in caso di cane con carattere mordace**, fermo restando il divieto assoluto di introdurre i cani nei luoghi di pubblico divertimento, negli esercizi pubblici ed in quelli commerciali **salvo diversa disposizione dei titolari degli esercizi**.

2. Sui mezzi di trasporto pubblico i cani possono essere condotti soltanto se muniti di museruola e guinzaglio ed in modo da non recare molestia agli altri viaggiatori.

3. Resta, comunque, fermo il divieto di introdurre cani o altri animali nei parchi, aree verdi pubbliche e in tutti quei luoghi in cui vige il divieto segnalato da apposito cartello.

4. Possono essere tenuti senza guinzaglio e

tutto ciò fermo restando quanto previsto dall'art.2052 C.C. e cioè che "il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui l'ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito".

5. I cani posti a guardia delle proprietà private devono essere tenuti in maniera tale da non rendere loro possibile aggredire o mordere i passanti, anche mediante l'utilizzo di reti di protezione sulle recinzioni, passi carrai e cancelli pedonali.

6. I proprietari o possessori di animali di affezione devono assicurarsi costantemente che questi non arrechino in alcun modo disturbo al vicinato con continuo abbaiare o latrare, soprattutto nelle ore notturne, o danni alle persone e alle cose.

7. I proprietari o possessori devono mettere in atto tutti i provvedimenti necessari atti ad evitare la fuga dell'animale dalla propria dimora.

8. Nell'ipotesi di cane a rischio potenziale elevato, riconosciuto da personale veterinario dell'A.S.L. a seguito di morsicatura o aggressione, i proprietari devono provvedere a stipulare idonea polizza assicurativa di responsabilità civile per danni contro terzi causati dal proprio cane oltre ad utilizzare sempre sia il guinzaglio di lunghezza massima mt.1,50 sia la museruola.

9. Le violazioni alle disposizioni del presente articolo sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di € 200,00.

10. Salvo le sanzioni penali, le violazioni al comma 8) del presente articolo sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di € 300,00.

#### ART. 56 – DIVIETI RELATIVI ALLE DEIEZIONI CANINE

1. I proprietari di cani o coloro che li hanno in custodia, sono responsabili degli imbrattamenti cagionati dagli escrementi degli animali sull'area pubblica, sulle aree private e su quelle private ad uso pubblico.

2. Questi, durante la circolazione sulle aree di cui al comma 1), comprese le aree verdi o di campagna, devono essere muniti di idonei strumenti per la raccolta degli escrementi dei cani e sono tenuti, nel rispetto dei diritti di convivenza civile, a raccogliere quelli prodotti dai propri animali. E'

museruola i cani da guardia soltanto entro i limiti dei luoghi da sorvegliare, purchè non aperti al pubblico. Nelle aree private, nei cortili o in luoghi soggetti a pubblica servitù, i cani devono essere tenuti in modo da non nuocere alle persone o agli animali, tutto ciò fermo restando quanto previsto dall'art.2052 C.C. e cioè che "il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui l'ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito".

5. I cani posti a guardia delle proprietà private devono essere tenuti in maniera tale da non rendere loro possibile aggredire o mordere i passanti, anche mediante ~~l'utilizzo di reti di protezione sulle recinzioni, passi carrai e cancelli pedonali.~~ **i proprietari/detentori devono apporre un'idonea rete di protezione lungo tutte le recinzioni, e su cancelli carrai e pedonali aggettanti la pubblica via, per un'adeguata all'animale in posizione eretta, al fine di impedire la fuoriuscita della testa.**

6. I proprietari o possessori di animali di affezione devono assicurarsi costantemente che questi non arrechino in alcun modo disturbo al vicinato con ~~continuo abbaiare o latrare~~ **con continui ed ingiustificati abbai e latrati**, soprattutto nelle ore notturne, ~~e danni alle persone e alle cose.~~

7. I proprietari o possessori devono mettere in atto tutti i provvedimenti necessari atti ad evitare la fuga dell'animale dalla propria dimora.

8. Nell'ipotesi di cane a rischio potenziale elevato, riconosciuto da personale veterinario dell'A.S.L. a seguito di morsicatura o aggressione, i proprietari devono provvedere a stipulare idonea polizza assicurativa di responsabilità civile per danni contro terzi causati dal proprio cane oltre ad utilizzare sempre sia il guinzaglio di lunghezza massima mt.1,50 sia la museruola.

9. Le violazioni alle disposizioni del presente articolo sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di € 200,00.

10. Salvo le sanzioni penali, le violazioni al comma 8) del presente articolo sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di € 300,00.

#### ART. 56 – DIVIETI RELATIVI ALLE DEIEZIONI CANINE

1. I proprietari di cani o coloro che li hanno in custodia, sono responsabili degli imbrattamenti cagionati dagli escrementi degli animali sull'area pubblica, sulle aree private e su quelle private ad uso pubblico.

2. Questi, durante la circolazione sulle aree di cui al comma 1), comprese le aree verdi ~~e di~~ **campagna, le strade di campagna ed i fondi agricoli**, devono essere muniti di idonei strumenti per la raccolta degli escrementi dei cani e sono tenuti, nel rispetto dei diritti di convivenza civile, a

assolutamente vietato lasciare espletare i bisogni corporali sulle aiuole pubbliche.

3. E' fatto divieto di lasciar urinare gli animali davanti agli ingressi, ai portoni e negli androni carrai delle abitazioni ed edifici privati, davanti le vetrine e le serrande degli esercizi commerciali ed esercizi pubblici di somministrazione, sui gradini e davanti gli ingressi dei luoghi di culto e degli edifici pubblici.

4. La violazione alle disposizioni del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di € 100,00 e con la sanzione accessoria dell'obbligo di pulizia degli escrementi.

## **TITOLO VI** **ORDINE PUBBLICO, DECORO,** **MORALITÀ**

### **ART. 58 – ATTI VIETATI NELLE AREE VERDI**

1. Nei giardini pubblici e nelle aree verdi è vietato:

- a) circolare e sostare con veicoli in genere nelle aree riservate ai pedoni;
- b) circolare e sostare a piedi o con veicoli sulle aiuole;
- c) introdurre e far circolare i cani sulle aiuole, sugli spazi erbosi pubblici e nei luoghi ove vige il divieto segnalato da apposito cartello;
- d) collocare sedie, panche, ceste, baracche ed altre cose fisse o mobili salvo autorizzazione comunale;
- e) lordare, distruggere, danneggiare le panchine e l'arredo urbano in generale;
- f) danneggiare le siepi, cogliere i fiori, stradicare piante, tagliare alberi, appendervi o appoggiarvi oggetti, scuoterli e scagliare contro di essi pietre, bastoni, e simili, guastare o staccare i rami, fiori, foglie e frutti;
- g) rompere o smuovere paletti di sostegno, fili di ferro o qualsiasi oggetto posto a protezione delle aiuole, ed a confine dei viali o altri beni pubblici;
- h) coricarsi sulle zone erbose, sedersi ai margini delle aiuole, camminarvi sopra e danneggiarle;
- i) otturare o deviare il corso dei ruscelli o rigagnoli;
- j) l'uso delle attrezzature delle aree-gioco in dotazione ai parchi per lo svago dei bambini alle persone maggiori di anni tredici;
- k) non osservare scrupolosamente le indicazioni ed i divieti contenuti nei

raccogliere quelli prodotti dai propri animali. E' assolutamente vietato lasciare espletare i bisogni corporali sulle aiuole pubbliche.

**2 bis. Gli escrementi, raccolti in sacchetti chiusi, devono essere gettati nei cestini portarifiuti.**

3. E' fatto divieto di lasciar urinare gli animali davanti agli ingressi, ai portoni e negli androni carrai delle abitazioni ed edifici privati, davanti le vetrine e le serrande degli esercizi commerciali ed esercizi pubblici di somministrazione, sui gradini e davanti gli ingressi dei luoghi di culto e degli edifici pubblici.

4. La violazione alle disposizioni del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di **€ 200,00** e con la sanzione accessoria dell'obbligo di pulizia degli escrementi.

## **TITOLO VI** **ORDINE PUBBLICO, DECORO,** **MORALITÀ**

### **ART. 58 – ATTI VIETATI NELLE AREE VERDI**

1. Nei giardini pubblici e nelle aree verdi è vietato:

- a) circolare e sostare con veicoli in genere nelle aree riservate ai pedoni;
- b) circolare e sostare a piedi o con veicoli sulle aiuole;
- c) introdurre e far circolare i cani sulle aiuole, sugli spazi erbosi pubblici e nei luoghi ove vige il divieto segnalato da apposito cartello;
- d) collocare sedie, panche, ceste, baracche ed altre cose fisse o mobili salvo autorizzazione comunale;
- e) lordare, distruggere, danneggiare le panchine e l'arredo urbano in generale;
- f) danneggiare le siepi, cogliere i fiori, stradicare piante, tagliare alberi, appendervi o appoggiarvi oggetti, scuoterli e scagliare contro di essi pietre, bastoni, e simili, guastare o staccare i rami, fiori, foglie e frutti;
- g) rompere o smuovere paletti di sostegno, fili di ferro o qualsiasi oggetto posto a protezione delle aiuole, ed a confine dei viali o altri beni pubblici;
- h) coricarsi sulle zone erbose, sedersi ai margini delle aiuole, camminarvi sopra e danneggiarle;
- i) otturare o deviare il corso dei ruscelli o rigagnoli;
- j) l'uso delle attrezzature delle aree-gioco in dotazione ai parchi per lo svago dei bambini alle persone maggiori di anni **tredici dodici, salvo diverse indicazioni connesse alla tipologia di attrezzature;**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>cartelli appositamente collocati.</p> <p>2. La violazione alle disposizioni del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di € 100,00 oltre al rimborso dei danni eventualmente causati.</p> <p>3. La violazione alle disposizioni di cui al 1° comma lettera c) è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art.51 del Regolamento.</p> | <p>k) non osservare scrupolosamente le indicazioni ed i divieti contenuti nei cartelli appositamente collocati.</p> <p>2. La violazione alle disposizioni del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di € <b>200,00</b> oltre al rimborso dei danni eventualmente causati, <b>salvo che il fatto non costituisca reato.</b></p> <p><b>2 bis. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1° lett. j) comporta la segnalazione ai genitori qualora il trasgressore sia minorenne. In caso di recidiva, verrà applicata la sanzione di cui al comma 2) a carico di chi ne fa le veci.</b></p> <p>3. La violazione alle disposizioni di cui al 1° comma lettera c) è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art.51 del Regolamento.</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|